



DETERMINA N.3 /NOB DELL' 8 FEBBRAIO 2020

Oggetto: Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 1199/19 R.G.N.R. - 2789/19 R.G.GIP del Tribunale di Ancona

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente determina;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di adottare la medesima determina;

VISTE la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) e la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere di legittimità e di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge regionale n. 30/2016;

DETERMINA

di promuovere la costituzione di parte civile della Regione Marche nel procedimento penale n.1199/19 R.G.N.R. - 2789/19 R.G.GIP del Tribunale di Ancona, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni materiali e morali subiti.

Andrea Nobili





DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 53, comma 1, dello Statuto regionale, approvato con legge 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), ha disposto che la Regione istituisce l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con sede presso il Consiglio - Assemblea legislativa regionale, al fine di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori. L'articolo 53, comma 2, del medesimo Statuto ha demandato alla legge regionale il compito di stabilirne la forma di elezione, le funzioni e le modalità di organizzazione e di funzionamento, garantendone l'indipendenza.

L'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale per i diritti della persona) ha disciplinato il medesimo organismo, al quale ha affidato, oltre ai compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza. L'articolo 10 della legge regionale n. 23/2008, in particolare, ha previsto che l'ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti. L'articolo 10, comma 2, lettera a), ha individuato, tra le funzioni del Garante, quella di promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzate al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti; di promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola; di favorire lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere conflitti che coinvolgano persone di minore età; di vigilare, con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alle Convenzioni e normative indicate all'articolo 1. L'articolo 11, comma 1, ha disposto che il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, nello svolgimento delle funzioni previste all'articolo 10, può stipulare intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza, nonché attivare le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie.

Durante la notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018, nella discoteca "Lanterna Azzurra" di Corinaldo, si è verificata una tragedia che ha traumatizzato l'intera comunità regionale e sconvolto moltissimi giovani del territorio. In tale tragedia sono deceduti, altre ad un'adulta, cinque minori di età compresa tra i quattordici e i sedici anni e ne sono rimasti feriti altri.

Il Garante, con nota prot. n. 056 dell'11 febbraio 2019, ha espresso al Presidente della Giunta regionale l'opinione che "le Istituzioni, e soprattutto quelle preposte alla tutela dei diritti dei minori, a fronte di una vicenda di tale portata, debbano lanciare un forte segnale di attenzione, vicinanza e sostegno alle vittime e ai tanti soggetti offesi". Ha evidenziato, inoltre, che ciò "può avvenire con la costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale, volto ad accertare le responsabilità di quanto accaduto".

Il Presidente della Giunta regionale, con nota prot. n. 687007 del 4 giugno 2019, acquisita con prot. n. 1257 del 6 giugno 2019, ha espresso al Garante piena condivisione in merito alla "necessità di dare un segnale forte, di vicinanza e sostegno ai familiari delle vittime con il coinvolgimento, nelle opportune sedi giudiziarie, delle istituzioni" rappresentate. Ha comunicato, inoltre, di sentire "il dovere mettere in atto ogni azione necessaria per fare chiarezza" sulla vicenda, "al fine di far rispondere coloro che, all'esito del processo, saranno ritenuti responsabili dei fatti". Ha fatto presente, poi, di avere chiesto "alla dirigente del servizio Avvocatura regionale e attività normativa di seguire gli sviluppi del procedimento penale incardinato presso la Procura della Repubblica di Ancona, anche nella prospettiva dell'esercizio delle istanze risarcitorie in occasione dell'eventuale processo".

Dai mezzi di comunicazione si è avuta, poi, notizia della pendenza, davanti all'ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ancona, di un procedimento penale, tra l'altro, per i reati di omicidio e lesioni nei confronti dei soggetti che, per fini di lucro e con l'impiego di spray urticante, sono imputati di aver cagionato i tragici eventi e, in particolare, il decesso di sei persone ed il ferimento di circa duecento.

In relazione a quanto evidenziato, il Garante intende promuovere la costituzione di parte civile della Regione Marche nel procedimento penale n.1199/19 R.G.N.R. - 2789/19 R.G.GIP del Tribunale di Ancona, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni materiali e morali subiti.

Il responsabile del procedimento





PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica della presente determina.

La presente determina si compone di 3 pagine.

II dirigente (Elisa Moroni)